

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07404/2024REG.PROV.COLL.  
N. 01042/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2020, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

il sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il successivo appello incidentale del sig. -OMISSIS-;

Viste le sentenze non definitive di questa Sezione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;

Vista l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 27 aprile 2023 nella causa C-495/22;

Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n. -OMISSIS-;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La vicenda da cui origina la presente causa può essere sintetizzata come segue.

1.1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero della Giustizia in data 21 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 aprile 2016, è stato indetto un concorso per 500 posti di Notaio.

All'art. 2, rubricato "*requisiti per l'ammissione*", il decreto richiedeva, nell'ordine, che il candidato:

- "*alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda*", fissato al 26 maggio 2026 (trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale), fosse in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della l. n. 89 del 1913;

- "*alla data del decreto medesimo*", non avesse compiuto gli anni cinquanta;

- "*alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda*", non fosse stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi per Notaio banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (il cui art. 66, come noto, aveva introdotto *ex novo* nell'ordinamento siffatta preclusione).

L'art. 4, rubricato "*cause di non ammissione al concorso*", stabiliva al primo comma che "*non sono ammessi al concorso*", fra l'altro, "*coloro che non siano in possesso di uno o*

*più tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando” e “coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione”.*

Al secondo comma, l'art. 4 precisava che *“Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale della giustizia civile può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando”*; l'eventuale esclusione sarebbe stata comunicata *“con provvedimento motivato”* (così il comma terzo).

L'art. 3 indicava le modalità per la presentazione della domanda, articolate come segue:

- iniziale formulazione in forma telematica, mediante compilazione dello *“apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia”*;
- successiva presentazione a mani (o spedizione postale) della stampa di tale domanda presso la Procura della Repubblica territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del candidato, con espresso divieto, *“a pena di esclusione”*, di apportare *“cancellazioni e/o modifiche rispetto”* alla versione già compilata telematicamente.

L'intera procedura, avente natura unitaria, doveva essere completata entro il citato termine del 26 maggio 2016.

L'articolo 3 aveva cura di precisare espressamente che, una volta compilato il modulo online sul sito internet del Ministero, il candidato doveva limitarsi a *“stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”) ... e consegnarla, entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica competente”*, con la richiamata avvertenza che *“a pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per*

*la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente”.*

1.2. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio depositato in data 18 maggio 2016 ed allibrato al n. -OMISSIS-, l’odierno appellato, insieme con altri soggetti che versavano nella medesima condizione di avere già riportato 3 inidoneità in precedenti concorsi per Notaio, ha impugnato il decreto recante l’indizione del concorso *“nella parte in cui non consente la partecipazione agli aspiranti che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, nonché, *“nei limiti dell’interesse, ... nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione con modifiche/ cancellazioni rispetto a quelle inserite telematicamente”*.

Nel ricorso si svolgevano le seguenti censure:

I – *“Le previsioni escludenti del Bando che impongono in capo agli aspiranti di non aver conseguito tre non idoneità in tre precedenti concorsi a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono manifestamente illegittime per palese violazione degli artt. 2 e 12 del d.P R. 137 /2012 nonché dell’art. 3, comma 5 e 5 bis del d.l. 13.08.2011, n. 138”*; a tutto concedere, *“tutte le precedenti limitazioni [tra cui, appunto, quella introdotta dall’art. 66 l. n. 69 del 2009] incompatibili con il principio del libero accesso [all’esercizio delle attività professionali regolamentate] devono ritenersi abrogate”* dai cennati d.P.R. n. 137 del 2012 e d.l. n. 138 del 2011;

II – in subordine, contrarietà della normativa nazionale (art. 66 l. n. 69 del 2009) con il diritto UE;

III – in ulteriore subordine, illegittimità costituzionale della normativa *de qua*;

IV – sotto altro profilo e per quanto di interesse, illegittimità delle previsioni del bando circa le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui *“sanzionano con l’esclusione la presentazione della domanda di partecipazione mediante forme diverse da quelle prescritte dall’art. 3 dello stesso Bando”*.

Il ricorso era assistito da *“istanza per l’adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.”*, motivata con l’affermazione secondo cui, proprio in considerazione delle disposizioni impugnate, *“il bando non consente agli odierni ricorrenti la proposizione di una domanda rituale di partecipazione entro il termine di scadenza fissato per il prossimo 26 maggio 2016”*. In proposito, i ricorrenti chiedevano che *“il Presidente ammetta con riserva gli odierni ricorrenti al concorso ed ordini al Ministero della Giustizia ogni attività utile per consentire la rituale proposizione della domanda”*.

1.3. Con decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- il Presidente del T.a.r. per il Lazio rigettava l’istanza – con contestuale fissazione della camera di consiglio dell’8 giugno 2016 per la trattazione collegiale dell’affare – sulla scorta della seguente motivazione: *“Considerato che:*

*- l’adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l’esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;*

*- il pregiudizio dedotto non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri dell’estrema gravità e urgenza, in quanto ai ricorrenti non è preclusa la presentazione della domanda di partecipazione entro il 26 maggio 2016 e il modulo di cui all’art. 3, comma 4, del bando [ossia il modulo reperibile nel sito internet del Ministero] non prevede alcuna dichiarazione con riguardo al requisito di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), del medesimo bando [ossia la condizione dell’essere già stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi];*

*- comunque ai ricorrenti, sempreché abbiano presentato la domanda nel termine predetto, non è impedito il conseguimento della piena tutela cautelare da parte del Collegio;*

*- conseguentemente, difettano i presupposti di cui all’art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.)”*.

1.4. L’odierno appellato, a questo punto, predisponendo la domanda di partecipazione, con la seguente modalità:

*- compilava il modulo online senza apporvi alcuna modificazione;*

- stampava detto modulo modificandolo in parte: in particolare, con riferimento alla dichiarazione, contenuta nel modulo, *“di non essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi a posti di notaio banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69”*, cancellava con un tratto di penna l’avverbio *“non”*, in maniera tale che l’espressione risultante recitava come segue: *“di essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi a posti di notaio banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69”*;
- presentava il modulo stampato e modificato come sopra alla competente Procura in data 24 maggio 2016.

1.5. All’esito della camera di consiglio dell’8 giugno 2016, il T.a.r. per il Lazio emetteva ordinanza n. -OMISSIS-, con cui rigettava l’istanza cautelare dei ricorrenti (con l’aggravio dell’onere delle spese della fase), sostenendo che *“il ricorso, ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, non si presenti assistito da sufficiente fumus boni juris”*, poiché da un lato *“il bando, nella parte contestata, riproduce il contenuto dell’art. 66 della legge n. 69/2009”*, dall’altro *“la suddetta disposizione normativa non presenti i prospettati profili di irragionevolezza e inadeguatezza, in considerazione del fatto che la stessa appare legittimamente correlata alla funzione di garantire l’esercizio di una, per peculiare, pubblica funzione, nonché all’esigenza di assicurare lo svolgimento di operazione di selezione dei candidati improntate al criterio del merito”*.

1.6. L’odierno appellato, cionondimeno, partecipava alle prove scritte ed orali del concorso, che superava.

1.7. Prima della formale approvazione della graduatoria, tuttavia, l’odierno appellato riceveva, in data 4 febbraio 2019, la notificazione del decreto del competente direttore generale del Ministero della Giustizia del 30 gennaio 2019, recante la sua esclusione dal concorso *“per essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi”*.

2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio notificato in data 15 febbraio 2019 ed allibrato al n. 2064 del 2019, l’odierno appellato:

- impugnava tale decreto;

- impugnava nuovamente il bando con cui era stato indetto il concorso, nelle parti dichiaratamente già oggetto dell'impugnazione svolta con il richiamato ricorso n. -OMISSIS-;

- chiedeva il risarcimento del danno.

Il ricorso era affidato alle seguenti censure:

I – il superamento delle prove concorsuali, unitamente alla circostanza per cui *“nel caso di specie non vi sono controinteressati poiché i posti messi a concorso (500) non sono stati tutti coperti in quanto hanno superato le prove scritte solo 423 candidati”*, darebbe senz'altro diritto alla qualità di vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, l. n. 115 del 2005;

II – il provvedimento impugnato farebbe applicazione *“di clausole del bando la cui lesività è fondata su di una pregressa normativa [l'art. 66 l. n. 69 del 2009] espressamente in contrasto con quella nazionale sopravvenuta attuativa dei principi dell'Unione di libera concorrenza e libero accesso alle professioni?”*; più in particolare, la previsione che osta alla partecipazione al concorso di quanti abbiano in precedenza conseguito 3 inidoneità sarebbe *“manifestamente illegittima per palese violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. 137/2012 nonché dell'art. 3, comma 5 e 5 bis del d.l. 13.08.2011, n. 138”*;

III – comunque, la normativa su cui si fonda la previsione impugnata (l'art. 66 l. n. 69 del 2009) *“deve ritenersi abrogata dall'art. 12 del d.P.R. 137/2012”*;

IV – siffatta normativa, a tutto concedere, sarebbe contraria al diritto UE in quanto lesiva del principio della libertà di accesso alle professioni regolamentate: si formula, sul punto, richiesta di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'UE;

V – la normativa in esame, infine, sarebbe altresì per più profili incostituzionale, con connessa richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. In corso di giudizio, il ricorrente ha gravato con motivi aggiunti la sopravvenuta graduatoria del concorso, nella parte in cui non lo include fra i vincitori.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r., nella dichiarata ricerca della *“giustizia del caso concreto”* conseguente al rilievo secondo cui *“la vicenda ... presenta connotati del tutto peculiari”*, ha, in via preliminare, escluso che il ricorrente abbia presentato una domanda di partecipazione al concorso non veritiera, in quanto la presentazione alla Procura della stampa della domanda inoltrata in via telematica con la cancellazione dell'avverbio *“non”* dalla dichiarazione di *“non aver riportato tre inidoneità”* avrebbe rappresentato, per l'interessato, una condotta necessitata, posto che:

- da un lato, *“la domanda telematica poteva essere inviata soltanto così com'era preformattata, ossia senza la possibilità di includere la dichiarazione di non possesso del requisito”*;

- dall'altro, *“parimenti necessitata è stata, per il ricorrente, la modalità con cui ha reso la dichiarazione di non possesso del requisito nella domanda cartacea presentata alla Procura della Repubblica: anche in questo caso, trattandosi ancora una volta di un modulo prestampato, il ricorrente ha fatto ricorso all'unica modalità utilizzabile”*, ossia appunto la cancellazione manuale dell'avverbio *“non”*.

Del resto, ha aggiunto il Giudice di prime cure, l'interessato si sarebbe attenuto alle indicazioni contenute nel cennato decreto monocratico del Presidente del T.a.r. n. -OMISSIS-, emanato nell'ambito del ricorso n. -OMISSIS-.

Il T.a.r. ha, poi, stigmatizzato la difesa ministeriale, secondo cui *“per prassi l'Amministrazione esegue i controlli basandosi sull'esame delle domande telematiche, poiché non risulta ragionevole attendere la trasmissione di quelle cartacee da parte di tutte le Procure della Repubblica, sicché le dichiarazioni non veritiere del dott. -OMISSIS- hanno indotto in errore l'Amministrazione”*, sostenendo che:

- da un lato, *“il ricorrente ha allegato e provato che un altro aspirante concorrente, il dott. -OMISSIS-, il quale, congiuntamente al ricorrente, aveva impugnato il bando con il ricorso collettivo n. -OMISSIS- e, al pari del dott. -OMISSIS-, aveva presentato domanda (telematica e cartacea difformi) onde poter dare un seguito alle indicazioni contenute nel*



*decreto cautelare n. -OMISSIS-, è invece stato prontamente escluso con decreto del 19 ottobre 2016”;*

*- dall’altro, “la suddetta prassi dell’Amministrazione di eseguire i controlli basandosi sull’esame delle sole domande telematiche risulta quanto mai inidonea e antieconomica se si considera che sarebbe sufficiente la collazione delle due domande (telematica e cartacea) di ciascun candidato, la cui presentazione la stessa amministrazione impone ai ricorrenti a pena di inammissibilità della domanda stessa, a evitare inconvenienti quale quello verificatosi nel caso di specie”, tanto più che “l’amministrazione deputata a gestire lo svolgimento del concorso in parola era perfettamente edotta della pendenza del ricorso collettivo n. -OMISSIS- RG”.*

Oltretutto, ha aggiunto il T.a.r., l’Amministrazione era stata sollecitata, con un ricorso ex art. 116 c.p.a. radicato dal citato concorrente escluso -OMISSIS-, a *“verificare la presenza alle prove concorsuali di eventuali concorrenti dichiarati non idonei in precedenti tre concorsi successivi alla legge 69/2009”* e aveva inopinatamente affermato (così si dedurrebbe dalla sentenza del medesimo T.a.r. n. -OMISSIS- che tale contenzioso per l’accesso ha definito) *“che non esistono candidati ammessi in violazione della suddetta norma come applicabile”.*

In definitiva, l’Amministrazione avrebbe tenuto una *“condotta omissiva e superficiale, che si connota di particolare gravità poiché pervicacemente tenuta per tutta la durata del concorso, nonostante la semplicità della verifica da effettuare e i numerosi ed evidenti input, anche giudiziali, in presenza dei quali si sarebbe dovuta porre particolare attenzione alle domande dei candidati e si sarebbero dovute rappresentare in giudizio circostanze di fatto corrette”;* non varrebbe, in senso contrario, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, del bando (v. *supra*), che andrebbe *“interpretata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, da intendersi finalizzata a fare salva la possibilità dell’esclusione del candidato laddove la mancanza di un requisito possa emergere soltanto dopo accertamenti particolarmente complessi”*, anche perché *“il rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa avrebbe doverosamente imposto di evitare di oberare la commissione della correzione delle prove scritte e dello scrutinio delle prove orali*

*di candidati che, invece, sarebbero dovuti essere esclusi in limine della procedura per la mancanza di un requisito specifico”.*

Da tali argomentazioni il T.a.r. ha tratto la conclusione che *“il ritardo di tre anni con il quale il Ministero della Giustizia ha adottato l’impugnato provvedimento di esclusione, solo a ridosso della pubblicazione della graduatoria definitiva, nello specifico e peculiare caso in esame sia del tutto ingiustificato e, dunque, inescusabile nonchè potenzialmente foriero di responsabilità risarcitoria a carico dell’amministrazione ... L’atto impugnato risulta, in definitiva, adottato in violazione delle regole della imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi”.*

Passando, poi, allo scrutinio dei singoli motivi di ricorso, il T.a.r. ha anzitutto affrontato il I motivo di ricorso (violazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115 del 2005), ritenendolo infondato, in quanto la disposizione in parola *“deve ritenersi circoscritta alle ipotesi di idoneità degli aspiranti ad una professione priva di numero chiuso, con conseguente inapplicabilità a procedure concorsuali”*, quale è quella per l’accesso alla professione notarile.

Ciononostante, il T.a.r., senza procedere oltre nello scrutinio dei restanti motivi, ha ritenuto di poter senz’altro accogliere il ricorso *“applicando il principio [giurisprudenziale] per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto”*, giacché:

- l’interessato sarebbe *“un candidato che, al pari di tutti gli altri, dunque nel pieno rispetto della par condicio, ha sostenuto e superato tutte le prove concorsuali nello stesso contesto degli altri, essendo stato giudicato idoneo dalla stessa commissione che ha valutato gli altri concorrenti”*;
- egli, inoltre, avrebbe avuto tutti i *“titoli”* per accedere al concorso, difettando soltanto del mero *“requisito”* di non avere già avuto 3 inidoneità in precedenti concorsi;
- non vi sarebbero contro-interessati, a presidio dei quali vi sarebbe comunque la disposizione di cui all’art. 2-bis l. n. 1365 del 1926;

- l'interessato vanterebbe una posizione di legittimo affidamento, riveniente dal fatto che *“la domanda di partecipazione al concorso è stata presentata sulla scorta delle indicazioni contenute in un provvedimento giurisdizionale, del quale l'amministrazione era a conoscenza essendo stato reso nell'ambito di un processo nel quale l'amministrazione stessa era parte”*, nonché dal mancato intervento, per tutto il corso della procedura concorsuale, di un provvedimento di esclusione;

- *“dopo lo svolgimento delle prove scritte, il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica normativa di cui all'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha innalzato il limite delle inidoneità preclusive da 3 a 5”*: tale disposizione, seppure applicabile solo ai concorsi banditi successivamente, darebbe *“una diversa coloritura alla mancata tempestiva adozione del provvedimento di esclusione, ingenerando nel ricorrente il legittimo affidamento che l'amministrazione avesse inteso, in tal modo, sanare la sua posizione concorsuale”*.

Il T.a.r., in conclusione, ha così definito il giudizio:

- ha accolto la domanda caducatoria, annullando il *“provvedimento di esclusione e la graduatoria, con inserimento del ricorrente, in via definitiva, nella graduatoria dei vincitori del concorso”*;

- ha assorbito le ulteriori censure, *“non ravvisandosi i presupposti per investire la Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale né per rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale di compatibilità della disciplina interna con la normativa eurolunitaria”*;

- alla luce dell'accoglimento della domanda caducatoria, ha respinto la domanda risarcitoria da perdita della chance di partecipare al concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto del 16 novembre 2018, per il quale il ricorrente possedeva i requisiti;

- ha respinto la domanda di risarcimento del danno da ritardata apertura dello studio, perché *“il danno paventato, pur astrattamente ipotizzabile per la durata di qualche mese, non è stato, tuttavia, provato”*.

4. Il Ministero ha interposto appello, nel quale ha premesso che:

- la formulazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dell'appellato sarebbe stata contraria al disposto dell'art. 3, comma 12, del bando, secondo cui *“a pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente”*;

- la *“tardività del decreto di esclusione”* sarebbe dovuta al fatto che, *“al fine di ottimizzare e velocizzare la procedura, nonché provvedere quanto prima all'adozione dei decreti di esclusione, per prassi l'Amministrazione esegue i controlli basandosi sull'esame delle domande telematiche, poiché non risulta ragionevole attendere la trasmissione di quelle cartacee da parte di tutte le Procure della Repubblica”*; tale prassi, del resto, risponderebbe alla *“ovvia presunzione di conformità del contenuto delle domande telematiche con quello delle domande cartacee, tuttora obbligatorie per legge”*;

- il decreto di esclusione impugnato è stato emanato prima dell'approvazione della graduatoria, operata il 15 febbraio 2019, dunque nel rispetto della previsione di cui all'art. 4, comma 2, del bando.

In diritto, l'Amministrazione ha sostenuto che:

- l'appellato non avesse *ab imis* i requisiti per partecipare al concorso, difettando di un requisito richiesto espressamente ed *“imperativamente”* dalla legge (e dal bando che di essa fa doverosa applicazione);

- il di lui affidamento, pertanto, non sarebbe legittimo;

- lo *jus superveniens* rappresentato dalla l. n. 205 del 2017 sarebbe inapplicabile *ratione temporis*;

- la tempestiva esclusione dal concorso del candidato -OMISSIS- sarebbe *“avvenuta perché i meccanismi di alert automatico del programma informatico, da poco inseriti nel sistema, avevano segnalato che il dott. -OMISSIS-, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda telematica, aveva già conseguito tre inidoneità. Poiché invece analogha segnalazione automatica non era avvenuta con riferimento al dott. -OMISSIS- [ciò costituendo una “falla” del sistema], nei confronti di quest'ultimo il dato ostativo alla partecipazione al concorso è emerso soltanto successivamente, all'esito del doveroso controllo delle domande cartacee”*; di converso, *“la circostanza dell'avvenuta esclusione del*

dott. -OMISSIS- nota al dott. -OMISSIS- dimostra ulteriormente che costui non potesse fare nessun legittimo affidamento, come ritenuto dal Tar, sul ripensamento dell'Amministrazione e sulla volontà della stessa di voler sanare la sua posizione'.

4.1. L'appellato si è costituito in resistenza, contestando l'avverso gravame e riproponendo, con successivo appello incidentale, le censure caducatorie assorbite in prime cure, ivi incluse le connesse istanze di costituzionalità e legittimità euro-unitaria.

4.2. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l'istanza cautelare svolta dal Ministero (inizialmente non accolta in sede monocratica perché “*non emergono profili di pregiudizio irreparabile per l'Amministrazione appellante*” – così il decreto presidenziale n. 516 del 5 febbraio 2020), ritenendo il gravame, “*ad un primo esame ... fornito di adeguato fumus boni juris*”.

4.3. Quindi, trattenuto in decisione l'affare alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021, la Sezione ha emanato la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, con la quale, in estrema sintesi, ha disposto come segue:

I - ha accolto l'appello del Ministero, sulla base del seguente *iter* argomentativo:

- ha ritenuto che la “*peculiarità della vicenda in esame*”, unica verosimile *ratio decidendi* della sentenza impugnata, sia “*effettivamente sussistente, ma non correttamente ricostruita da parte del T.a.r.*”;

- ha osservato che “*l'atto di esclusione presenta precisi presupposti normativi*”, sì che “*non si tratta di individuare una <<regola giusta>> per il peculiare caso in esame, avendovi già provveduto il legislatore e non dovendovi, dunque, provvedere il Giudice, non ricorrendo, nella vicenda decisa, una <<lacuna dell'ordinamento>> che obbliga a provvedere in tal senso, né trattandosi di decisione da assumere secondo equità*”;

- ha escluso la sussistenza, in capo all'appellato, di alcun affidamento, tanto meno legittimo, posto che questi “*era ben a conoscenza della sussistenza della causa ostativa alla sua partecipazione*” costituita dall'aver già conseguito 3 inidoneità ed ha, ciononostante, scelto di partecipare al concorso;

- ha aggiunto che l'atto gravato è stato adottato – nel rispetto della lettera del bando – prima del termine del procedimento concorsuale;
- II – ha respinto l'appello incidentale, sulla base delle seguenti argomentazioni:
  - ha, in primo luogo, osservato che l'appellato non ha impugnato il capo della pronuncia di prime cure reiettivo del motivo di ricorso di primo grado sub I (*“con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2006”*), che è pertanto passato in giudicato;
  - ha, sempre in via preliminare, rilevato che *“nelle conclusioni dell'appello incidentale, l'interessato non ha poi domandato la condanna al risarcimento del Ministero appellato”*;
  - ha, quindi, scrutinato congiuntamente i motivi del ricorso di prime cure sub II e III riproposti con il gravame incidentale, dichiarandoli infondati, alla luce del richiamo integrale di *“quanto si è avuto modo di statuire con la sentenza n. - OMISSIS- di questo Consiglio, nella quale si è rilevato che l'ordinamento notarile è caratterizzato da un'autonoma disciplina di accesso alla funzione e da un sub-sistema disciplinare del tutto peculiare”*, la quale soltanto, dunque, troverebbe applicazione;
  - ha, inoltre, ritenuto inammissibile, in quanto *“proposta genericamente”*, e comunque *“manifestamente infondata”* la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 l. n. 69 del 2009, in relazione a tutti i parametri invocati;
  - ha osservato che *“l'appellante incidentale, dopo aver prospettato anche una possibile questione di compatibilità euro-unitaria della normativa in esame, ha, poi, nondimeno, nella memoria di replica, depositata in data 4 febbraio 2021, espressamente chiesto di sospendere la decisione dell'appello incidentale in attesa del deposito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”* sollecitata da questa Sezione, nell'ambito di un diverso giudizio, con ordinanza n. 8154 del 28 novembre 2019, riferita alla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale che preclude la partecipazione al concorso notarile a coloro che abbiano superato i 50 anni di età;
  - ha, quindi, ritenuto di disporre la sospensione, *“da qualificarsi come impropria”*, del presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia, non

prima, tuttavia, di aver sostenuto che *“non si possa disapplicare direttamente la normativa nazionale nella parte in cui dispone come necessario, per l'accesso al concorso notarile, il non aver conseguito tre inidoneità a precedenti concorsi, in quanto la disciplina euro-unitaria (di cui alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE), non si applica alla professione notarile (così, espressamente, l'art. 2, comma 4, della direttiva in esame) e, dunque, non vi è alcun rilievo diretto di quest'ultima”*;

- ha, infine, stabilito che *“la riproposizione della domanda di risarcimento del danno, per come concretamente prospettata, è inammissibile ... sia perché non sono state puntualmente articolate le censure ai relativi capi della sentenza di primo grado, sia perché non è stata puntualmente enunciata nelle conclusioni dell'atto”*.

4.4. In seguito, riassunto il giudizio all'indomani della pronuncia, in data 3 giugno 2021, della Corte di Giustizia nella causa C-914/19 (con cui la Corte ha ritenuto contraria al quadro giuridico UE la fissazione dell'età massima di 50 anni per la partecipazione al concorso notarile, per asserito carattere discriminante), il Presidente della Sezione, con decreto n. -OMISSIS-, ha onerato l'Amministrazione appellante del deposito di *“una relazione per accertare se vi sia un suo attuale interesse alla definizione del giudizio ... considerato che la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale attinente ai limiti di età per partecipare al concorso a posti di notaio”*.

4.5. L'Amministrazione, con nota del successivo 9 settembre, ha manifestato il proprio perdurante interesse alla definizione del giudizio, *“essendo la questione relativa al limite d'età (su cui la Corte di Giustizia si è pronunciata) estranea al contenzioso in oggetto”*.

4.6. Introitato di nuovo l'affare in decisione alla pubblica udienza del 16 giugno 2022, la Sezione ha, quindi, emesso un'altra sentenza non definitiva, la n. -OMISSIS-, con cui:

- ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza dell'appellato del 3 febbraio 2022, *“in quanto la stessa è del tutto generica (anche in considerazione della reiezione, allo stato, di tutti i motivi posti a sostegno dell'impugnativa) e non introduce una*

*domanda in senso proprio (ex artt. 29 – 31 c.p.a.) cui debba darsi una risposta di giustizia (ex art. 112 c.p.c.)”;*

- ha ritenuto “*inammissibile*” la domanda, formulata dall’appellato con memoria del 14 febbraio 2022, di “*riconsiderare le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. -OMISSIS-*”, e ciò sia perché le relative statuizioni sono, nelle more, passate in giudicato, sia perché “*l’appellato domanda, genericamente e, dunque, in modo inammissibile, di <<assumere le opportune iniziative di legge>>, senza specificare in cosa consistano*”;

- ha ribadito che non vi sono elementi per disapplicare la normativa nazionale (art. 66 l. n. 69 del 2009) per contrasto con il diritto unionale, per le ragioni già enunciate nella sentenza n. -OMISSIS- ed in considerazione, altresì, del fatto che “*la pronuncia della Corte di giustizia del 3 giugno 2021 non enuncia principi o regole applicabili al caso in esame*”;

- in considerazione della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata “*in estremo subordine*” dall’appellato, benché “*non ulteriormente argomentata o motivata dall’istante, quanto ai profili di riferita incompatibilità*” e nonostante “*questo Consiglio si sia già espresso sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale con i principi e con le norme euro-unitarie, disattendendo l’istanza di disapplicazione al § 27.2 della sentenza non definitiva*” n. -OMISSIS-, ha ritenuto “*di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 TFUE, alcune questioni pregiudiziali <<di metodo>>, incentrate sul tormentato rapporto fra obbligo di rinvio pregiudiziale (ex art. 267 FUE), e i parimenti rilevanti principi internazionali e costituzionali della indipendenza del giudice e della ragionevole durata del processo*”: la Sezione, in particolare, ha rimesso alla Corte “*i seguenti quesiti, articolati secondo l’ordine logico proprio*:

a) *se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto*



*della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;*

*b) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.*

*Per l'ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si sollevano le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali:*

*c) se i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all'accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali – come enucleati dall'appellante incidentale, ostano ad una disciplina qual è quella dell'art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il <<non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi>>”.*

4.7. Con ordinanza del 27 aprile 2023, emessa nella causa C-495/22, la Corte ha così statuito in relazione ai tre capi del quesito delineato da questa Sezione:

a) ha sostenuto che “l'articolo 267 TFUE dev'essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del

*diritto dell'Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità dev'essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”;*

b) ha dichiarato manifestamente irricevibile la questione, in quanto estranea alla materia del contendere del giudizio *a quo*;

c) ha assorbito la questione, in quanto “*sollevata solo in caso di risposta in senso affermativo alla prima*” questione.

4.8. In vista della nuova udienza di trattazione le parti hanno versato in atti difese scritte.

In particolare, l'appellato con memoria del 30 ottobre 2023 ha sostenuto che:

- “*nel caso di specie, una motivazione con le caratteristiche richieste [dalla CGUE] a garanzia del cittadino comunitario, per non dar corso ad un ulteriore rinvio alla Corte UE, non è finora emersa dalle decisioni assunte dall'organo giurisdizionale di ultimo grado*”;

- oltretutto, “*la direttiva in forza della quale la Corte UE ha dichiarato non conforme ai principi comunitari il limite dei 50 anni è di generale applicazione al settore pubblico e privato anche per quanto riguarda i criteri di selezione ... d'altro canto, i due limiti, quello dei 50 anni, già censurato, e quello delle 3 consegne, sono stati posti dal legislatore nello stesso articolo della medesima disposizione, rispettivamente alle lettere b) e b) bis, dell'art. 1 legge 1926 n. 1365*”; inoltre, nella sentenza sul limite a 50 anni la CGUE avrebbe valorizzato il principio meritocratico e, nella specie, egli ha superato le prove concorsuali;

- l'irragionevolezza del requisito delle 3 inidoneità, introdotto con la cennata l. n. 69 del 2009, sarebbe dimostrata dal successivo incremento a 5, disposto

con la l. n. 205 del 2017;

- la direttiva 2005/36/CE atterrebbe solo al reciproco riconoscimento della qualità di Notaio, mentre qui si tratta dell'accesso concorsuale alla professione.

L'appellato, pertanto, ha chiesto:

- *“in via principale, di riformulare alla Amministrazione la richiesta, contenuta nella ordinanza istruttoria n. 01191/21 del 23.07.2021, rimasta parzialmente non ottemperata, per quanto riguarda le ragioni di interesse pubblico sottese alla volontà di proseguire nell'appello, concedendo un termine all'esito del quale riconsiderare, melius re perprensa, ogni aspetto della vicenda, ivi compresa la possibilità di disapplicazione, per quanto sopra evidenziato, e, in ogni caso:*

- *premessò che i criteri guida contenuti nella ordinanza della Corte di Giustizia del 27.04.2023 non trovano riscontro nella sentenza non definitiva del 21.07.2022, che in particolare non motiva sull'asserita inestensibilità dei principi contenuti nella sentenza U.E. del 03.06. 2021 al caso di specie, non individua l'obiettivo legittimo perseguito dal legislatore con il limite in esame, né espone altre argomentazioni ritenute estensibili, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche agli altri Giudici di ultima istanza dell'Unione ed alla stessa Corte; -ciò premesso, in ossequio a detti criteri guida, che impongono siffatti obblighi di valutazione a pena di responsabilità, ritenere incompatibile la norma abrogata con i principi di motivazione e logicità immanenti nell'ordinamento europeo”;*

- *“in via subordinata, in caso di ulteriore dubbio, rimettere la questione alla Corte di Giustizia perché questa volta si pronunci direttamente sul caso in esame”.*

Con la successiva replica del 9 novembre 2023, l'appellato ha aggiunto che, in caso di rigetto del proprio appello incidentale, *“vi sarebbe un vuoto di motivazione di cui il Giudice di ultimo grado risponderebbe personalmente, come sancito espressamente e puntualmente nella ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 27 aprile 2023 che richiede una motivazione sul caso sottoposto alla cognizione di detto Giudicante che, su ogni aspetto, possa considerarsi fondata al di là di ogni ragionevole dubbio”;* in altri termini, una siffatta decisione *“non solo legittimerebbe, ma altresì costringerebbe il cittadino dell'Unione all'azione di responsabilità espressamente prevista dal provvedimento della Corte in tali ipotesi nei confronti del Giudicante di ultima istanza”.*

4.9. L'affare è stato introitato per la decisione all'udienza pubblica del 30 novembre 2023, in cui è stato verbalizzato che *“In sede di discussione viene udito l'avvocato -OMISSIS-, che si rimette agli scritti. Il Collegio, ai sensi dell'art.73 c.3 1 periodo, rappresenta un possibile profilo di improcedibilità del ricorso alla luce dell'intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso dinanzi al Tar Lazio n. -OMISSIS-, pronunciata con decreto del Presidente del Tar n. -OMISSIS-, rimasto inopposto. L'avvocato -OMISSIS- chiede un termine congruo per note scritte sulla questione. Vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato dello Stato -OMISSIS-. In decisione”*.

4.10. Con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa all'esito della mentovata udienza pubblica del 30 novembre 2023, la Sezione ha stabilito quanto segue:

*“Osservato che:*

*- alla pubblica udienza del 30 novembre 2023 era presente il solo difensore di parte appellata/ appellante incidentale, mentre la difesa di parte appellante aveva depositato, in data 27 novembre 2023, istanza di decisione della causa senza la preventiva discussione;*

*- chiamata la causa, il difensore di parte appellata/ appellante incidentale ha, in limine, dichiarato a verbale di intendere rimettersi agli scritti difensivi;*

*- il Collegio, tuttavia, ha indicato formalmente a verbale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, primo periodo, c.p.a., “un possibile profilo di improcedibilità del ricorso alla luce dell'intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso dinanzi al Tar Lazio n. -OMISSIS-, pronunciata con decreto del Presidente del Tar n. -OMISSIS-, rimasto inopposto”;*

*- il difensore di parte appellata/ appellante incidentale ha, conseguentemente, chiesto a verbale “un termine congruo per note scritte sulla questione”;*

*- il Collegio ha introitato l'affare, riservata ogni più opportuna valutazione su tutti i profili della vicenda;*

*Ritenuto di concedere il richiesto termine a difesa, in ossequio ad un'interpretazione il più ampia possibile del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.);*

*Rilevato che tale termine va, evidentemente, a beneficio di entrambe le parti;*

*Osservato che tale termine, fissato in giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza, è funzionale al deposito di memorie scritte afferenti alla sola questione indicata a verbale dal Collegio, posto che su tutti restanti profili controversi entrambe le parti (l'una con la menzionata istanza di passaggio in decisione del 27 novembre 2023, l'altra con specifica dichiarazione a verbale d'udienza) hanno ritenuto di non argomentare ulteriormente, riportandosi di contro agli scritti già versati in atti?*

La Sezione, pertanto, ha “assegnato alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie scritte sulla questione sollevata d'ufficio dal Collegio a verbale d'udienza del 30 novembre 2023, di cui in parte motiva”, fissando “per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza che sarà indicata con separato decreto presidenziale in data successiva al decorso del termine di cui sopra”.

4.11. Entrambe le parti hanno versato in atti memorie:

a) il Ministero (memoria del 23 gennaio 2024) ha condiviso il rilievo del Collegio, chiedendo altresì la cancellazione di alcune frasi ritenute “*altamente offensive*” (“*la controparte sostiene che il Ministero abbia tenuto un comportamento distonico e grave, addirittura definito <<inerme>>, e connotato da <<inusitata, irrazionale e cieca ostinazione>> ed il Ministero viene definito come Giano bifronte che <<si è rivoltato contro il ricorrente con inusitata irrazionale, cieca ostinazione>>*”);

b) l'appellato (memoria del 26 gennaio 2024) ha sostenuto, in rito, che:

b1) non avrebbe avuto personale contezza della perenzione, perché “*la spedizione, da parte del difensore, dell'avviso di perenzione dell'8.06.2021, al suo indirizzo, è avvenuta in data 4.10.2021, con raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza e questa modalità costituisce, come noto, prova certa della spedizione, ma non anche, come nel caso, della reale conoscenza dell'atto; non risulta che gli fu comunicato il decreto di perenzione?*”;

b2) comunque, il presente ricorso “*si radica su autonomi presupposti processuali e di fatto*” rispetto a quello dichiarato perento;

b3) inoltre, sulla questione della procedibilità si sarebbe formato il giudicato implicito, poiché la sentenza n. -OMISSIS-, pur successiva alla dichiarazione

di perenzione del ricorso n. -OMISSIS-, tale improcedibilità non ha rilevato; di converso, il Ministero non avrebbe mai, prima dell'ordinanza del 30 novembre 2023, eccepito l'improcedibilità.

Nel merito, l'appellato ha chiesto, in accoglimento delle conclusioni già enucleate nelle memorie del 30 ottobre 2023 e del 9 novembre 2023, la propria nomina a Notaio nella sede di Piacenza, ovvero:

- *“in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio abbia dubbi sulla questione - atteso che le norme processuali devono essere interpretate ed applicate in modo da garantire la piena tutela dei diritti sanciti a livello europeo - sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte di Giustizia, affinché verifichi la compatibilità della opzione interpretativa eventualmente più sfavorevole al ricorrente con il principio di effettività della tutela dei diritti dell'unione ed, in ogni caso, affinché valuti la compatibilità della ventilata dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio con la tutela del diritto di accesso ad una professione, una volta conseguita l'idoneità, attesi i criteri interpretativi già espressi dalla stessa Corte di giustizia nella ordinanza del 27.04.23”*;

- *“in via di estremo subordine, solo nel caso in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere inammissibile e/o infondata la questione e prima di decidere in senso sfavorevole al ricorrente, sospendere il presente giudizio fino all'esito del ricorso per errore scusabile, atteso che la compiuta giacenza costituisce prova certa della spedizione, ma non anche della reale conoscenza dell'atto”*.

4.12. Infine, nelle memorie conclusionali depositate in vista della nuova udienza di trattazione del 9 maggio 2024, le parti hanno così ulteriormente argomentato:

a) il Ministero (memoria del 5 aprile 2024) ha sostenuto che, *“in disparte la questione dell'improcedibilità dell'appello stante l'intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso dinanzi al Tar Lazio n. -OMISSIS-, pronunciata con decreto del Presidente del Tar n. -OMISSIS-, le questioni oggetto del contendere sono state già risolte da codesto Ecc.Mo Supremo Consesso con le sentenze non definitive n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-”*: in particolare, la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- avrebbe totalmente accolto l'appello principale del Ministero e respinto l'appello

incidentale; ad ogni buon conto, il Ministero ha ribadito l'assunta infondatezza delle pretese avanzate *ex adverso*;

b) l'appellato (memoria di replica del 17 aprile 2024), nel riportarsi alle conclusioni già esposte nella memoria del 26 gennaio 2024, ha sostenuto che:

- *“la memoria depositata dall'Amministrazione ... non dice nulla sul possibile profilo di improcedibilità di cui all'ordinanza collegiale del 28.12.2023”*, per cui non vi sarebbe contestazione *“in ordine alla eccezione del giudicato implicito formatosi sulla procedibilità del presente giudizio, sollevata nella memoria depositata in data 26.01.2024, alla quale si fa integrale richiamo”*;

- *“non viene menzionata la novità normativa, non irrilevante, rappresentata dal Decreto Legislativo n. 44 del 20.03.2024, per cui ora anche con riferimento all'accesso al concorso in magistratura è stato eliminato il limite delle tre non idoneità ostative, perché simili interdizioni evidentemente non rispondono alle esigenze ed ai principi dell'ordinamento europeo in tema di accesso al lavoro”*.

4.13. Alla pubblica udienza del 9 maggio 2024 l'affare è stato, quindi, trattato ed introitato in decisione.

5. Il Collegio osserva che il ricorso di prime cure è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente travolgimento anche del presente grado di giudizio.

5.1. Il Collegio prende le mosse dalla constatazione che il bando di concorso per 500 posti di Notaio del 21 aprile 2016 è atto direttamente lesivo per l'odierno appellato, nella parte in cui (art. 2, comma 2 e art. 4, comma 1, nn. 1 e 2) individua come *“requisito per l'ammissione”* il non avere già ottenuto 3 inidoneità in concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009.

Tale previsione, infatti, incide direttamente, immediatamente, concretamente ed irreversibilmente nella sfera giuridica dell'appellato, impedendogli senz'altro la partecipazione alla procedura concorsuale (ovvero, comunque, imponendone l'esclusione).

Invero:

- l'art. 2 del bando, rubricato “*requisiti per l'ammissione*”, prescrive che “1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

2. E' altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 ...”;

- l'art. 4 del bando, rubricato “*cause di non ammissione al concorso*”, stabilisce al comma 1, per quanto di interesse, che “1. Non sono ammessi al concorso:

1. coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;

2. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 ...”;

- l'art. 4 specifica, al comma 2, che “2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale della giustizia civile può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso ...” ed aggiunge, al comma 3, che “3. L'esclusione dal concorso sarà comunicata all'interessato con provvedimento motivato”.

Il bando connette ad un preciso fatto storico, di carattere oggettivo (l'aver già ottenuto in precedenza 3 inidoneità in concorsi per Notaio banditi dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009), una specifica, doverosa e necessaria conseguenza giuridica (la non ammissione al concorso), senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione, viceversa tenuta alla piana applicazione della previsione.

Tale fatto storico, inoltre, è non solo riscontrabile oggettivamente dall'Amministrazione stessa, ma, prima ancora, è evidentemente *ab initio* nel



patrimonio conoscitivo dell'interessato, certo consapevole dei propri trascorsi concorsuali.

In definitiva, il bando enuclea una fattispecie impeditiva della partecipazione al concorso che si connota strutturalmente per oggettività e conoscibilità e, quanto agli effetti, per automaticità e definitività (ovvero, in altra prospettiva, insanabilità): la previsione, pertanto, impinge *hic et nunc* nella sfera giuridica dell'interessato, come tale onerato dell'immediata impugnazione pena la consolidazione dell'atto, secondo i noti principi generali.

Di ciò, per vero, si trae testuale conferma dal tenore dello stesso ricorso al T.a.r. n. -OMISSIS- proposto collettivamente da 10 ricorrenti, fra cui l'odierno appellato, con cui si impugnava direttamente il bando proprio in relazione alla previsione in parola: nell'*incipit* di tale ricorso, infatti, si afferma (cfr. pag. 5) testualmente, oltretutto in carattere grassetto, che “*tali clausole sono immediatamente lesive degli interessi dei ricorrenti perché precludono loro ... l'opportunità di partecipare al concorso*”.

5.2. Tale ricorso, tuttavia, è stato dichiarato perento con decreto del Presidente del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, rimasto inopposto.

5.2.1. Tale evenienza processuale determina la consolidazione del bando *in parte qua*.

In termini generali, infatti, il soggetto direttamente, attualmente e concretamente inciso nella propria sfera giuridica da un atto dell'Amministrazione ha sì, in prima battuta, l'onere di immediata impugnazione, al fine di impedire la definitiva consolidazione dell'atto; egli, tuttavia, ha pure il conseguente onere di coltivare il conseguente giudizio, eventualmente anche in grado di appello.

La tutela delle proprie ragioni, infatti, non si esaurisce *uno actu* con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ma al contrario si esplica con la attiva prosecuzione dello stesso, sino al raggiungimento di quell'esito processuale, la sentenza di merito favorevole, che sola può dare soddisfazione al ricorrente,

mediante in particolare l'accoglimento della domanda caducatoria con la conseguente eliminazione *ex tunc* dell'atto impugnato dal mondo giuridico.

Il giudizio amministrativo, invero, non è (salvo specifiche eccezioni di legge – cfr. art. 120, comma 6, c.p.a.; art. 12-bis d.l. n. 68 del 2022 convertito con l. n. 108 del 2022; v. anche, sia pure con la particolarità del rito, gli artt. 129, comma 5, e 130, comma 2, c.p.a.) a carattere officioso, ma è ad impulso di parte (cfr. art. 71 c.p.a.): ciò, del resto, è coerente con la sua natura di giurisdizione soggettiva, protesa alla tutela di un interesse di parte, come tale disponibile e rinunciabile (cfr. art. 84 c.p.a.).

Al pari dell'abbandono del giudizio per rinuncia (art. 84 c.p.a.), l'inerzia nella relativa coltivazione (artt. 81 e 82 c.p.a.) ne determina *ex lege* l'estinzione (cfr. art. 35, comma 2, c.p.a.): questa, sul piano sostanziale, ha l'effetto di rendere stabile l'atto impugnato, non più soggetto (almeno per quanto riguarda il ricorrente) a scrutinio giurisdizionale e, dunque, ad eventuale annullamento.

Nella specie, l'estinzione per perenzione del giudizio n. -OMISSIS- ha determinato la consolidazione del bando di concorso, oramai non più contestabile dall'appellato in alcuna sede.

5.2.2. Non vale osservare, in senso contrario, che con il ricorso di prime cure introduttivo del presente giudizio, spedito per la notifica in data 15 febbraio 2019, è stato di nuovo impugnato il bando.

Proprio la natura immediatamente lesiva, *in parte qua*, del bando ne imponeva la tempestiva impugnazione (come, invero, a suo tempo fatto) e, specularmente, ne rende irrimediabilmente tardiva un'impugnazione a distanza di quasi tre anni.

E' noto, infatti, che il termine decadenziale per l'impugnazione è previsto a tutela del generale interesse alla rapida definizione delle vicende di diritto pubblico e, come tale, non è disponibile dalle parti, se non nei limitati casi di errore scusabile, nella specie *per tabulas* non sussistente (proprio perché, all'epoca, fu proposta una tempestiva impugnazione).

Oltretutto, un'impugnazione identica ad una in precedenza già proposta è inammissibile, non potendosi impugnare lo stesso atto due volte per le stesse ragioni: ciò per profili sia processuali sia sostanziali (da un lato, l'azione giurisdizionale con cui si lamentano vizi di un atto amministrativo è strutturalmente unitaria, dall'altro, un ulteriore ricorso reiterativo di censure già in precedenza avanzate non aggiunge alcunché alle ragioni di tutela del ricorrente).

Sul punto, per scrupolo motivazionale, il Collegio evidenzia che:

- il presente ricorso, attenendo ad un atto applicativo di un bando già impugnato, poteva essere formulato con motivi aggiunti (impropri) al giudizio n. -OMISSIS-, all'epoca ancora pendente (il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato radicato avanti il T.a.r. per il Lazio allorché il giudizio n. -OMISSIS- era ancora pendente presso il medesimo Ufficio); del resto, il bando era sì, a suo tempo, stato impugnato con ricorso collettivo, ma il ricorso collettivo è un mero fascio di singoli ricorsi individuali, che in via eccezionale, in presenza di specifiche condizioni (*in primis*, omogeneità delle posizioni dei ricorrenti e assenza di un anche solo potenziale conflitto di interessi), è consentito proporre *uno actu*;

- avendo, viceversa, il ricorrente svolto un'impugnazione distinta e separata, il T.a.r. avrebbe potuto (*recte*, dovuto) riunire i due giudizi *ex officio*, ex art. 43, comma 3, c.p.a., posto che il presente ricorso, oltre a riproporre (tardivamente) tutte le censure già svolte nel ricorso collettivo n. -OMISSIS-, formula un motivo di censura (il motivo I) rivolto direttamente e specificamente contro un atto applicativo del bando già impugnato con ricorso ancora pendente.

5.2.3. Non ha rilievo l'allegata ignoranza dell'appellato circa la perenzione: l'istituto in parola, infatti, opera di diritto (art. 83 c.p.a.).

Per altro verso, in data 8 giugno 2021 consta essere stato inviato, da parte della Segreteria del T.a.r., il rituale avviso di cui all'art. 82 c.p.a. all'allora difensore dell'appellato, che, per stessa dichiarazione di quest'ultimo, si sarebbe

tempestivamente premurato di notiziare il proprio assistito con raccomandata spedita in data 4 ottobre 2021, poi non ritirata dall'oblato con conseguente compiuta giacenza: non sono state, in proposito, dichiarate, né tanto meno dimostrate, ragioni di forza maggiore che abbiano reso impossibile il relativo ritiro presso l'ufficio postale.

Sul punto, non può non rilevarsi che:

- da un lato, l'inerzia nella cura dei propri affari, ove non conseguente a ben individuati e documentati motivi oggettivi, non può andare a vantaggio del soggetto che abbia consapevolmente scelto di non attivarsi;
- dall'altro, la proficua coltivazione dei rapporti con il proprio difensore è, di regola, preciso onere dell'interessato (arg. dal principio generale sotteso all'art. 2 Cost.).

5.2.4. Infine, il Collegio rileva che la perenzione del ricorso n. -OMISSIS- è stata dichiarata con il cennato decreto presidenziale del 14 dicembre 2021, ossia in un momento in cui l'unico motivo autonomo di ricorso del presente giudizio, vale a dire l'unica censura con cui si aggrediva specificamente e singolarmente l'atto applicativo per asseriti vizi propri (il riferimento è al richiamato motivo I del ricorso introduttivo di prime cure), era stato respinto dal T.a.r. con la pronuncia n. -OMISSIS- in questa sede gravata, già divenuta definitiva sul punto in quanto non impugnata dall'interessato (cfr. la sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione, § 21.1).

Ne consegue che, all'epoca della dichiarazione di perenzione del ricorso n. -OMISSIS-, quest'ultimo ed il presente ricorso erano rivolti esclusivamente avverso il bando di concorso, contro cui articolavano le medesime censure: altrimenti detto, il presente ricorso (oramai) difettava di profili censori propri ed autonomi.

A tale assorbente considerazione, peraltro, si aggiunge il fatto che la mentovata sopravvenuta consolidazione del bando *in parte qua* priva *ab imis* di interesse il ricorso avverso il successivo atto di esclusione del 30 gennaio 2019 che, di tale bando, costituisce mera, doverosa, vincolata e necessaria

applicazione, cui è estraneo ogni profilo di discrezionalità valutativa, proprio perché l'atto espulsivo si basa sulla mera e nuda constatazione della mancanza *ab initio*, in capo all'appellato, di uno dei “*requisiti per l'ammissione*” espressamente richiesti dal bando (oramai, per quanto visto *supra*, consolidatosi).

Sotto altra prospettiva, siffatta consolidazione del bando rende irrilevanti, in senso tecnico-giuridico, le questioni di compatibilità euro-unitaria e di incostituzionalità della normativa richiamata (ed applicata) da tale bando, peraltro già *funditus* affrontate dalle cennate sentenze non definitive di questa Sezione.

Perdono parimenti di spessore gli assunti profili di autonomia del presente ricorso (ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui al richiamato motivo I del ricorso di prime cure, già respinto dal T.a.r. con pronuncia passata in giudicato), peraltro afferenti o ad aspetti (la violazione dell'affidamento) già definitivamente respinti dalla citata sentenza n. -OMISSIS-, § 20.6, o a profili (la - in tesi ritardata - esclusione, che avrebbe per così dire “costretto” il ricorrente a sostenere inutilmente le prove) per i quali il ricorrente non ha motivo di dolersi, come già stabilito, anche qui con valenza di giudicato, dalla medesima sentenza -OMISSIS-, § 20.7 e ss..

In estrema sintesi, l'appellato non ha titolo per lamentarsi di non essere stato escluso prima, perché:

- era *ab initio* a conoscenza di non essere in possesso di un requisito di partecipazione e, ciononostante, ha consapevolmente e volontariamente scelto di partecipare alla procedura concorsuale;
- in base alla lettera del bando (cfr. art. 4, comma 2), l'Amministrazione poteva escludere “*tutti i candidati*” – *scilicet*, sussistendone i presupposti, come pacificamente nel presente caso – sino alla conclusione della procedura concorsuale, ossia sino all'approvazione della graduatoria, senza in alcun modo essere astretta da un vincolo di speditezza; sul punto, il Collegio rileva che l'assunto secondo cui l'Amministrazione sarebbe tenuta alla valutazione di

tutte le domande di partecipazione (collazionando la domanda in forma telematica e quella successiva in forma cartacea) prima della stessa celebrazione delle prove concorsuali non solo non è in alcun modo ritraibile dal bando, ma, per di più, cozza con il criterio di economicità dell'azione amministrativa, "*principio generale*" formalmente sancito dall'art. 1 l. n. 241 del 1990;

- il decreto monocratico del Presidente del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- non aveva in alcun modo creato un legittimo affidamento in capo all'appellato.

5.2.5. Quanto, in particolare, a quest'ultimo punto, il Collegio osserva che:

- nel ricorso n. -OMISSIS- si sosteneva che le modalità informatiche di (iniziale) formulazione della domanda non consentissero di modificare la dichiarazione di possesso dei requisiti (tra cui quello di non aver maturato 3 inidoneità) e precludessero *ab ovo*, dunque, di formulare la domanda stessa;

- il decreto monocratico prende spunto da tale argomentazione defensionale dei ricorrenti, allorché sostiene che "*ai ricorrenti non è preclusa la presentazione della domanda di partecipazione entro il 26 maggio 2016 e il modulo di cui all'art. 3, comma 4, del bando [ossia, appunto, il modulo informatico] non prevede alcuna dichiarazione con riguardo al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del medesimo bando*", ossia il non aver già conseguito 3 inidoneità;

- benché, ad onor del vero, quest'ultima circostanza non sia vera (il modulo richiedeva espressamente, tra l'altro, la dichiarazione di non avere conseguito 3 inidoneità), ciò che qui rileva è che il decreto voleva semplicemente rappresentare, con la sintesi motivazionale propria dei provvedimenti monocratici, il difetto degli estremi per la concessione della misura cautelare monocratica ("*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*", così l'art. 56 c.p.a.), perché la presentazione della domanda era, secondo la prospettazione decretale, comunque materialmente possibile prima ed a prescindere dalla camera di consiglio, nella quale il Collegio avrebbe comunque potuto apprestare tempestivamente le

opportune tutele (anche propulsive, stante il notorio carattere atipico della tutela erogabile in sede cautelare), ove avesse vagliato favorevolmente l'istanza cautelare stessa.

Tale circostanza, poi, come detto *supra*, non si è verificata, avendo il Collegio, con ordinanza n. -OMISSIS-, respinto la domanda stessa (oltretutto con l'onere delle spese) per difetto di “*sufficiente fumus boni juris*”.

Ne consegue, tra l'altro, che l'appellato ha affrontato le prove scritte ed orali del concorso ben sapendo che, sia pure all'esito della delibazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso collettivo radicato insieme con altri candidati era stato ritenuto in sede giurisdizionale privo di “*sufficiente fumus boni juris*”, poiché “*il bando, nella parte contestata, riproduce il contenuto dell'art. 66 della legge n. 69/2009*” e “*la suddetta disposizione normativa non presenti i prospettati profili di irragionevolezza e inadeguatezza, in considerazione del fatto che la stessa appare legittimamente correlata alla funzione di garantire l'esercizio di una, per peculiare, pubblica funzione, nonché all'esigenza di assicurare lo svolgimento di operazione di selezione dei candidati improntate al criterio del merito*”.

Esulano, dunque, le condizioni per poter affermare la sussistenza, in capo all'appellato, di un affidamento, tanto meno legittimo; al contrario, l'andamento della vicenda richiama un diverso principio giuridico, quello di auto-responsabilità, in base al quale ogni soggetto dell'ordinamento deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni poste in essere consapevolmente e volontariamente.

Nella specie, come già rilevato, l'odierno appellato:

- era a conoscenza di avere già conseguito 3 inidoneità in precedenti concorsi e, dunque, di non avere un “*requisito per l'ammissione*” espressamente richiesto dal bando (cfr. art. 2, comma 3);
- era, inoltre, a conoscenza del fatto che, da bando (cfr. art. 3, comma 12), la domanda in forma cartacea non doveva “*riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quella inserita telematicamente*”, mentre quella da lui redatta riportava cancellazioni rispetto a quella inoltrata digitalmente; questa circostanza,

benché non posta a base del provvedimento espulsivo del 30 gennaio 2019, è comunque valutabile ai fini del riscontro dell'effettiva sussistenza della condizione di legittimo affidamento ripetutamente allegata dall'appellato;

- era gravato dell'onere di coltivare il giudizio n. -OMISSIS-tempestivamente formulato avverso il bando *in partis quibus*, in particolare curando con l'ordinaria diligenza i contatti con il proprio difensore, al fine di pervenire alla pronuncia di merito.

5.2.6. Il Collegio osserva, inoltre, che:

- non rileva la normativa sopravvenuta, dovendosi risolvere la controversia esclusivamente sulla scorta della disciplina vigente all'epoca dei fatti; oltretutto, l'art. 1, comma 496, l. n. 205 del 2017 si applica, in base agli ordinari principi sulla successione delle leggi nel tempo, ai soli concorsi per Notaio banditi successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2018), cui dunque l'appellato ben poteva partecipare, mentre il d.lgs. n. 44 del 2024 si riferisce al solo concorso per l'accesso alla Magistratura ordinaria, dunque è radicalmente estraneo alla materia del contendere;

- non ha, parimenti, rilevanza la circostanza che, per altri candidati nelle stesse condizioni dell'appellato, l'Amministrazione abbia provveduto subito alla relativa espulsione: come già in precedenza osservato, non è predicabile alcun onere di speditezza in capo all'Amministrazione, tenuta esclusivamente ad applicare il bando (dunque, nella specie, ad escludere tutti i soggetti privi dei “*requisiti per l'ammissione*”) entro il termine *ad quem* costituito dall'approvazione della graduatoria;

- non rileva quanto asseritamente sostenuto dall'Amministrazione nell'ambito di un diverso contenzioso radicato da un diverso candidato, cui l'odierno appellato era estraneo.

5.2.7. Infine, il Collegio osserva che sulla procedibilità del presente ricorso non si è formato alcun giudicato implicito, come sostenuto dall'appellato, e ciò sia perché, in termini generali (arg. ex art. 100 c.p.c.), l'improcedibilità può essere rilevata, anche *ex officio*, sino a che la causa non sia decisa nel merito



(arg. ex art. 84, comma 4, c.p.a.), sia perché, nella specie, la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- – l'unica successiva alla dichiarazione di perenzione del ricorso n. -OMISSIS-— è una (mera) sentenza non definitiva, che, appunto “*non definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1042/2020*” (così nel dispositivo) e dunque intenzionalmente non consumando la *potestas judicandi* di questo Consiglio, si è limitata:

- a dichiarare il “*non luogo a provvedere sulla istanza del 3 febbraio 2022, in quanto la stessa è del tutto generica (anche in considerazione della reiezione, allo stato, di tutti i motivi posti a sostegno dell'impugnativa) e non introduce una domanda in senso proprio (ex artt. 29 – 31 c.p.a.) cui debba darsi una risposta di giustizia (ex art. 112 c.p.c.)*”;

- a pronunciarsi negativamente su due “*richieste*” formulate dall'appellato con la memoria del 14 febbraio 2022, la prima in quanto “*inammissibile per due concorrenti motivi*”, la seconda in quanto infondata;

- a sollevare, su istanza dell'appellato, questione pregiudiziale ex art. **267 TFUE**, pur rilevando che tale istanza è “*non è ulteriormente argomentata o motivata ... quanto ai profili di riferita incompatibilità*” e che “*questo Consiglio si è già espresso sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale con i principi e con le norme euro-unitarie*”.

6. Per estremo scrupolo motivazionale, anche in considerazione della rilevanza che il presente contenzioso riveste per l'appellato, il Collegio affronta comunque il merito della questione.

Questo è oramai ridotto, in virtù delle sentenze non definitive n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, al solo profilo della compatibilità unionale della disciplina nazionale (art. 66 l. n. 69 del 2009) che, all'epoca dei fatti, assegnava al fatto storico di avere già conseguito 3 inidoneità in precedenti concorsi valenza ostativa ad un'ulteriore partecipazione concorsuale.

Sul punto, il Collegio osserva che la Sezione, con la richiamata sentenza n. -OMISSIS-, si è ritenuta vincolata a formulare la questione di compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale *de qua (recte, a chiedere alla Corte se la normativa unionale ostasse a siffatta disciplina nazionale)*, pur dichiaratamente

non nutrendo dubbi in proposito (cfr. il § 6.5 della sentenza in commento), in considerazione:

- della, in tesi, non chiara giurisprudenza della Corte di giustizia UE in ordine all'ampiezza del dovere di rinvio ex art. **267 TFUE** in capo al Giudice nazionale di ultima istanza (su cui verte il primo dei quesiti rivolti alla Corte di giustizia UE);

- della possibilità di interpretare il medesimo art. **267 TFUE** come ostativo alla disciplina di cui alla l. n. 117 del 1988, in virtù della quale il Giudice persona fisica di ultima istanza *“che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea”* può essere *“sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare”* (su cui verte il secondo dei quesiti rivolti alla Corte di giustizia UE).

Solo *“per l'ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti”*, la Sezione ha quindi posto il quesito per così dire *“di merito”*, chiedendo alla Corte se *“i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle barriere all'accesso delle professioni, di diritto di lavorare, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali – come enucleati dall'appellante incidentale, ostano ad una disciplina qual è quella dell'art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi?”*.

Orbene, la *voluntas* della Sezione, con ogni ragionevolezza, era nel senso di sollevare tale quesito *“di merito”* alla Corte solo ove questa, preliminarmente, ritenesse che la corretta interpretazione dell'art. **267 TFUE** fosse nel senso che:

- il Giudice nazionale di ultima istanza sia tenuto ad operare il rinvio pregiudiziale anche quando, pur escludendo un dubbio esegetico sulla

normativa UE, non sia comunque nelle condizioni di *“provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione”*;

- il Giudice nazionale di ultima istanza possa essere sottoposto, *“automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento [di diritto interno] per responsabilità civile e disciplinare”*, laddove *“abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea”*.

La Sezione, in altre parole, con la sentenza n. -OMISSIS- ha svolto il seguente iter logico-argomentativo:

- ha motivatamente escluso – come del resto già rappresentato nella precedente sentenza n. -OMISSIS- – profili di contrasto della disciplina nazionale con il quadro giuridico unionale;

- ha ravvisato dubbi circa l’esegesi da attribuire all’art. **267 TFUE** in ordine: a) all’ambito del dovere di rinvio pregiudiziale gravante in capo al Giudice nazionale di ultima istanza; b) alle conseguenze di diritto interno per il Giudice persona fisica che abbia omesso il rinvio;

- ha, pertanto, compulsato la Corte su questi due aspetti pregiudiziali;

- ha sollevato contestualmente (per evidenti ragioni di economia processuale) il quesito di merito, subordinandone tuttavia l’esame ad un’eventuale deliberazione della Corte tale per cui risultasse che: a) il dovere di rinvio pregiudiziale in capo al Giudice nazionale di ultima istanza sia predicabile anche laddove questi, pur non ravvisando un contrasto della disciplina nazionale con il diritto UE, non sia comunque in grado di dimostrare che anche tutti gli altri Giudici dei Paesi membri, nonché la stessa Corte, concorderebbero con l’esegesi del diritto unionale da lui operata; b) sia compatibile con il quadro UE una disciplina nazionale che sottoponga, *“automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione”*, il Giudice

persona fisica di ultima istanza che abbia omesso il rinvio ad un procedimento civile o disciplinare.

La Corte, con la richiamata ordinanza del 27 aprile 2023, ha così deciso:

- ha risposto al primo quesito nel senso che *“il giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la stessa interpretazione”* del diritto UE, essendo viceversa sufficiente ad escludere la doverosità del rinvio la circostanza che il Giudice abbia *“maturato la convinzione”* circa la corretta interpretazione del diritto UE *“sulla base di una valutazione”* la cui *“evidenza si imponga [oggettivamente] anche agli altri Giudici nazionali in parola ed alla Corte”*;
- ha ritenuto il secondo quesito privo di *“alcun legame con l’oggetto del procedimento principale”*;
- sulla scorta della risposta data al primo quesito ed in conformità alla modulazione della rimessione operata da questa Sezione, ha escluso la necessità di rispondere sul quesito *“di merito”*.

Siffatta pronuncia della Corte, pertanto, definisce ogni residuo profilo contenzioso in ordine alla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale.

Più in particolare, l’esclusione della necessità di una prognostica valutazione soggettiva dell’indirizzo ermeneutico che sarebbe seguito dagli altri Giudici degli Stati membri e dalla stessa Corte e, specularmente, la sufficienza del riscontro oggettivo, da parte del Giudice nazionale, circa *“l’evidenza”* dell’esegesi da attribuire al diritto UE per così dire *“chiudono il cerchio”* dell’iter argomentativo già svolto nelle sentenze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- di questa Sezione: ivi, infatti, si è escluso (cfr. rispettivamente i §§ 27 e ss. della prima e i §§ 6 e ss. della seconda) ogni ventilato motivo di contrasto della disciplina nazionale con il quadro euro-unitario, astenendosi dal cristallizzare in via definitiva tale statuizione solo a motivo, fra l’altro, dei cennati dubbi metodologico-procedurali circa l’ampiezza dell’autonomo sindacato del Giudice nazionale in ordine all’esegesi del diritto UE, dubbi poi

motivatamente dissolti dalla mentovata ordinanza della Corte del 27 aprile 2023, allorché ha risposto al quesito sub a) nei termini sopra esposti.

All'esito di tale pronuncia, pertanto, non residua comunque più alcuna questione controversa, poiché:

- questa Sezione ha già più volte argomentatamente escluso ogni possibile elemento di contrasto della disciplina nazionale *de qua* con il diritto UE;
- la Corte di giustizia UE ha, di converso, escluso che il Giudice nazionale di ultima istanza debba, al fine di astenersi dal formulare rinvio pregiudiziale, dimostrare altresì che anche “*gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la stessa interpretazione*” del diritto UE, essendo di contro sufficiente che l'esegesi del diritto UE si imponga con oggettiva “*evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio*”;
- tutte le altre censure sono state già vagliate, in senso sfavorevole all'appellato, nelle richiamate sentenze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

7. In conclusione, il Collegio ravvisa che, nelle more del giudizio, il ricorso di prime cure è divenuto improcedibile, con conseguente travolgimento anche del presente grado di appello, ed aggiunge comunque, per estremo scrupolo motivazionale, che lo stesso è integralmente infondato.

8. Quanto alla richiesta di cancellazione delle frasi offensive svolta dalla difesa erariale nella memoria del 23 gennaio 2024 (il riferimento è alle affermazioni dell'appellato contenute nella memoria del 20 dicembre 2023, secondo cui il Ministero avrebbe tenuto un comportamento “*inermè*”, connotato da “*inusitata, irrazionale e cieca ostinazione*”), il Collegio ritiene che le stesse, pur se indubbiamente forti, siano comunque funzionali allo schema difensivo seguito dall'appellato e non travalichino quel limite di continenza che, in materie così “*vive*” quale quella per cui è causa, non può che esser più lasco.

9. La peculiarità della vicenda contenziosa e la materia del contendere rendono congrua l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Respinge l'istanza di cancellazione di frasi offensive svolta dal Ministero con memoria del 23 gennaio 2024.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Lamberti**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Carbone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.